

Una infermiera è stata ritenuta colpevole sia in primo che in secondo grado del delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.) per avere annotato nella cartella infermieristica la dizione “controllo visus positivo”, nonostante l’assenza di controlli sul visus della paziente.

La sentenza viene confermata in appello e, quindi, l’imputata ricorre in cassazione deducendo vari vizi procedurali e di motivazione nella decisione dei giudici di merito.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 41609/14, depositata il 06/10/14, ha respinto il ricorso dell’imputata, confermando, quindi, la condanna inflitta.

La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che l’affermazione di responsabilità in relazione al delitto di falso ideologico è stata fondata dai giudici di merito su insuperate considerazioni di carattere logico e che, comunque, se anche fosse stato provato che l’infermiera aveva semplicemente sottovalutato il sintomo, obiettivamente esistente, del calo del visus per un progressivo sviluppo di una patologia conseguente ad un intervento operatorio, non avrebbe dovuto effettuare alcuna annotazione nella cartella, mentre l’imputata aveva registrato l’esatto contrario, così, alterando il dato reale.

La sentenza in oggetto, in sostanza, ha ribadito che la cartella infermieristica è parte integrante della cartella clinica e, quindi, ha natura di atto pubblico.

Conseguentemente integra il delitto di falso ideologico ex art. 479 c.p. annotare sulla cartella infermieristica un dato clinico che rappresenta una circostanza non veritiera perché contraria alla realtà dei fatti, non avendo l’infermiera svolto alcun controllo del visus.